

# **TI\_GERICHTE 60.2005.162 vom 10. Juni 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2005.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.162)

FR: TI\_GERICHTE 60.2005.162 du 10 juin 2005

IT: TI\_GERICHTE 60.2005.162 del 10 giugno 2005

## **Regeste**

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

PI 1

2.PI 2

Il presidente

La segretaria

### **E. 2**

. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta per il giorno di martedì \_\_\_\_\_, con continuazione prevista fino a giovedì \_\_\_\_\_. Una proroga del carcere preventivo ex art. 103 CPP fino a tale data è stata chiesta il 19.4.2005 dal precedente presidente della Corte, \_\_\_\_\_, ed è stata concessa da questa Camera in data 4.5.2005 (inc. \_\_\_\_\_).

### **E. 3**

. A seguito di una decisione di rinvio di un procedimento da parte della Corte di cassazione e di revisione penale ad una nuova Corte delle assise criminali (sentenza del \_\_\_\_\_), l'unico giudice disponibile per rifare il processo in tempi brevi (data la detenzione di alcuni accusati) è \_\_\_\_\_, che quindi ha dovuto trasmettere l'incarto relativo a PI 1 ad altro presidente, ovvero al giudice IS 1 qui istante, che con il consenso delle parti ha fissato il dibattimento dal 14.7.2005 al 21.7.2005.

### **E. 4**

. Con la presente istanza, il nuovo presidente della competente Corte delle assise criminali di \_\_\_\_\_ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 21.7.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

### **E. 5**

. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell'istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità.

#### **E. 6**

. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Come esposto nell'istanza di proroga, il presidente istante ha ricevuto quest'incarto a seguito della recente sentenza della CCRP (sentenza \_\_\_\_\_) ed ha aggiornato subito il dibattimento, dovendo comunque terminare di motivare un'importante sentenza relativa ad un dibattimento svoltosi sull'arco di più mesi. Il precedente presidente è ovviamente occupato con l'altra Corte delle assise criminali conseguente al rinvio della CCRP, mentre che gli altri due giudici hanno già aggiornato diversi processi con accusati in stato di detenzione.

#### **E. 7**

. Nel presente caso, e come già esposto nella decisione del 4.5.2005 (inc. CRP \_\_\_\_\_), ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP a carico di PI 2, rispetto ai fatti che gli sono imputati, ritenuto che non spetta a questa Camera procedere alla qualifica giuridica del reato principale. In particolare PI 2 è stato visto e riconosciuto nel giardino da parte di \_\_\_\_\_ nella notte del \_\_\_\_\_. È stato visto nelle vicinanze anche da un teste. Esiste anche un movente, legato al risentimento ed alla gelosia rispetto a \_\_\_\_\_. L'origine dolosa del danno è accertata dal perito (AI 53 e AI 146). Occorre inoltre considerare l'assenza di altri moventi apparenti per simile sabotaggio, nonché l'assenza di un alibi da parte di PI 2. Più in generale, e per economia di giudizio, si rimanda anche alle motivazioni delle decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto del \_\_\_\_\_ (AI 161, inc. \_\_\_\_\_) e del \_\_\_\_\_ (AI 182, inc. \_\_\_\_\_). Infine, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione \_\_\_\_\_ del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. \_\_\_\_\_; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

#### **E. 8**

. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso, e come già esposto nella decisione del 4.5.2005 (inc. CRP \_\_\_\_\_), è dato certamente un pericolo di recidiva. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell'accusato anteriormente all'arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell'accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005). Nel presente caso il responso del perito psichiatrico evidenzia il concreto pericolo di recidiva (AI 146, p. 15), tanto da suggerire l'inizio di una terapia già durante la detenzione preventiva (verbale del 9.12.2004 p. 2, AI 158). Il pericolo di recidiva è suffragato anche dai precedenti episodi, avvenuti in \_\_\_\_\_ come nel Canton \_\_\_\_\_.

#### **E. 9**

. La carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

#### **E. 10**

. Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare che la durata della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerati i reati oggetto dell'atto d'accusa e la situazione personale di PI 2, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto PI 2, \_\_\_\_\_, è prorogato fino al 21.7.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il  
presidente La segretaria